



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 01/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2980

Limite di operatività da assegnare alle Amministrazioni Provinciali per fronteggiare gli interventi di soccorso nei territori colpiti da avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale dal MIPAAF con i DD.MM. N. 13013 del 06/08/07 e n. 9012 del 21/04/10.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità "Avversità atmosferiche e credito agrario", confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

In seguito alle piogge alluvionali verificatesi nell'anno 2007 nella provincia di Bari e delle piogge persistenti dal 1° dicembre 2008 al 31 marzo 2009 in provincia di Foggia la Regione Puglia ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la declaratoria degli eventi avversi nei territori danneggiati per l'applicazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e s.m.i..

Il Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione, ha provveduto ad emanare i sotto elencati decreti di declaratoria dell'eccezionalità delle avversità atmosferiche:

Successivamente all'emissione dei suddetti Decreti di declaratoria, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con D.M. n. 17922 del 03/08/2010 ha assegnato ed accreditato alla Regione Puglia la somma complessiva di euro 615.000,00. Le suddette risorse sono state iscritte in bilancio, sia nella parte Entrate sul capitolo 2032412, formazione 2011 che nella parte Spesa sul capitolo 114239, gestione residui di stanziamento 2011.

Con il medesimo Decreto 17922/10, il Ministero ha disposto che le Regioni, in relazione ai fabbisogni accertati a conclusione dell'istruttoria delle richieste di spesa e tenuto conto delle esigenze di priorità nell'erogazione degli aiuti, provvedano alla ripartizione delle somme assegnate tra le diverse tipologie di intervento previste dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 102/04.

Per utilizzare le suddette risorse, assegnate e accreditate con vincolo di destinazione, è necessario procedere al riparto fra le Amministrazioni provinciali interessate, delegate dalla legge regionale 24/90 ad esercitare le funzioni in materia di avversità atmosferiche, al fine di stabilire i limiti di operatività in rapporto all'ammontare delle domande presentate, entro i termini prescritti, dalle imprese agricole, istruite o in corso d'istruttoria. In particolare, l'art. 6 della legge regionale n. 10 del 3/10/1989 ha stabilito che l'ammontare delle provvidenze concedibili agli aventi diritto non potrà superare in nessun caso l'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato con i provvedimenti di riparto in relazione alle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Poiché l'art. 16 del Decreto Legislativo 29/3/2004, n. 102 ha abrogato, tra l'altro, la legge 185/92 e s.m.i. e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 17922/10, conseguentemente spetta alle Regioni provvedere alla ripartizione delle somme tra le diverse tipologie di intervento previste dalla normativa

vigente.

Le risorse finanziarie assegnate ed accreditate dallo Stato con il D.M. 17922/10, ammontanti complessivamente ad euro 615.000,00 risultano molto ridotte rispetto al fabbisogno finanziario richiesto dalle Amministrazioni delegate dalla legge regionale n. 24/90.

E' necessario, pertanto, procedere al riparto per territorio provinciale dei fondi disponibili in misura proporzionale ai danni stimati dagli Uffici Provinciali dell'Alimentazione competenti per territorio e dall'Ufficio Infrastrutture rurali bonifica e irrigazione: criterio applicato dallo stesso Ministero in sede di riparto tra le Regioni delle risorse disponibili recate nel Fondo di Solidarietà Nazionale.

A tal fine, si è determinato la percentuale di riparto per Provincia in base ai danni stimati per territorio provinciale:

Di conseguenza, nel rispetto delle aliquote su determinate, si propone di eseguire il riparto dell'importo euro 615.000,00 assegnato e accreditato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. 17922/10, attribuendo a ciascuna Amministrazione provinciale il sotto riportato limite di operatività:

Si propone, infine, di stabilire che le Amministrazioni Provinciali nell'utilizzare le risorse relative ai suddetti limiti di operatività devono fare riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento indicato nel decreto di declaratoria n. 13013 del 06/08/2007 e n.

9012 del 21/04/2010. Per quanto riguarda le misure di intervento sulle produzioni agricole, si devono rispettare le seguenti priorità di finanziamento:

- a) operazioni di proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 102/04);
- b) prestiti quinquennali relativi alle necessità di conduzione per l'annata successiva all'evento avverso (art. 5, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 102/04);
- c) contributi in conto capitale sulla produzione perduta (art. 5, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 102/04).

Ultimata l'istruttoria delle domande secondo le procedure stabilite dalla legge regionale n. 24/90, le Amministrazioni Provinciali con apposito atto amministrativo procederanno alla individuazione dei soggetti beneficiari allegando elenco suddiviso per tipologia di intervento. L'elenco deve riportare i seguenti elementi:

Operazioni creditizie

- 1) Cognome e Nome;
- 2) Codice Fiscale per le persone fisiche e Partita IVA per le persone giuridiche;
- 3) Istituto di credito;
- 4) Importo prestito autorizzato;
- 5) Tasso di riferimento applicato;
- 6) Tasso agevolato;
- 7) Concorso regionale agli interessi per le operazioni di proroga;
- 8) Concorso regionale sugli interessi per i prestiti quinquennali relativa alla prima annualità posticipata;
- 8) Concorso regionale sugli interessi ammissibile per l'intero ammortamento del prestito;
- 9) Eventuale aliquota di riduzione;
- 10) Concorso regionale sugli interessi ammessi per l'intero ammortamento del prestito.

Contributi in conto capitale (art. 5, comma 2, lettera a) e comma 3 D.Lgs. n. 102/04)

- 1) Cognome e Nome;
- 2) Codice Fiscale per le persone fisiche e Partita IVA per le persone giuridiche;
- 3) Importo contributo ammissibile;
- 4) Eventuale aliquota di riduzione;
- 5) Importo contributo ammesso.

Il suddetto atto amministrativo, comprensivo dell'elenco dei beneficiari, deve essere trasmesso all'Area Politiche per lo sviluppo rurale - Direzione Servizio Alimentazione.

Per quanto riguarda le operazioni creditizie, nel provvedimento relativo al rilascio del Nulla osta agli aventi diritto e agli Istituti di Credito, le Amministrazioni Provinciali dovranno fare esplicito riferimento al termine perentorio di giorni 300, per il perfezionamento delle operazioni creditizie.

Nel caso in cui le operazioni creditizie relative ai punti a) e b) su riportati non siano perfezionate dagli Istituti di Credito entro e non oltre il termine perentorio di giorni 300 dalla data dell'emissione del nulla osta provinciale, le risorse finanziarie disponibili saranno erogate ai titolari di nulla osta di cui al punto b) su riportato, attivando la seguente procedura:

- trascorso il termine perentorio di giorni 300, le Amministrazioni Provinciali chiederanno agli Istituti di credito convenzionati l'elenco dei beneficiari che hanno perfezionato le operazioni creditizie, provvedendo successivamente a trasmetterli all'Area Politiche per lo sviluppo rurale Servizio Alimentazione;
- il Servizio Alimentazione, espletata l'istruttoria, la verifica ed il pagamento del concorso regionale sugli interessi in forma attualizzata, relativo alle operazioni perfezionate dagli Istituti di Credito, comunicherà alle Amministrazioni Provinciali la disponibilità residua delle risorse da destinare alle operazioni creditizie non perfezionate.
- Le Amministrazioni Provinciali, ottenuta la disponibilità finanziaria residua da parte del Servizio Alimentazione, procederanno con atto amministrativo alla richiesta di accredito delle risorse da erogare alle imprese agricole che non hanno perfezionato le operazioni creditizie. L'importo massimo del contributo sarà pari alla somma dell'importo del concorso sugli interessi della prima annualità posticipata e l'importo del concorso regionale sugli interessi delle successive quattro annualità, attualizzate alla scadenza della prima annualità posticipata. Il tasso di riferimento da applicare è quello vigente al momento del riparto delle risorse finanziarie tra gli Istituti di Credito convenzionati. Il tasso di attualizzazione sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento applicato. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, l'entità del contributo sarà ridotta in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie.

Per una corretta applicazione della normativa, si rammenta che la concessione del nulla osta e conseguente perfezionamento dell'operazione creditizia relativa al consolidamento delle esposizioni debitorie deve essere giustificato dalle attestazioni bancarie, dalle quali si deve evincere che tali esposizioni debitorie, scadute e non pagate, sono state poste in essere prima dell'evento avverso e scadenti entro l'annata agraria di riferimento all'evento avverso. Si precisa, inoltre, che al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto erogabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio dello stesso periodo, da cui si deve sottrarre la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Si fa presente, inoltre, che l'importo totale dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'impresa agricola.

Qualora a seguito della definizione dell'iter istruttorio delle domande di intervento previste dai decreti di declaratoria si verificano delle economie rispetto al limite di operatività assegnato, le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare con tempestività l'eventuale importo residuo, al fine di consentire al Servizio Alimentazione di procedere, con apposito atto giuntale, ad una redistribuzione fra le Amministrazioni delegate delle risorse rese disponibili.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

La spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 615.000,00, trova copertura sul capitolo 114239 del bilancio 2011 - Residui di stanziamento 2011; All'impegno e liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi agli Istituti di credito e all'accreditamento dei fondi alle Amministrazioni provinciali e comunali delegate si farà luogo con successivi provvedimenti.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Alta Professionalità Avversità atmosferiche e credito agrario e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, in ordine alle modalità e ai criteri di ripartizione dell'importo complessivo di euro 615.000,00 per gli interventi a favore delle imprese agricole e consorzi di bonifica ricadenti nei territori danneggiati dagli eventi avversi dichiarati di carattere eccezionale con i DD.MM n. 13013 del 06/08/2007 e 9012 del 21/04/2010;
- di ripartire la citata somma di euro 615.000,00 come di seguito riportato:
- di stabilire che le risorse assegnate con il presente provvedimento rappresentano il limite complessivo di operatività per ciascuna Amministrazione Provinciale entro cui devono essere contenute le richieste di accreditamento di fondi per i contributi a fondo perduto previsto dalla normativa vigente e per il rilascio dei Nulla Osta provinciali per la concessione delle provvidenze creditizie;
- di stabilire che all'impegno e liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi agli Istituti di credito e all'accreditamento dei fondi alle Amministrazioni provinciali e comunali si farà luogo con successivi provvedimenti, rispettivamente sulla base dei rendiconti bancari e delle richieste delle Amministrazioni provinciali, in attuazione della l.r. n. 24/90;
- di stabilire, inoltre, che la liquidazione agli Istituti di credito del concorso nel pagamento sugli interessi sarà effettuata in forma attualizzata alla scadenza della prima annualità posticipata. Il tasso di riferimento da applicare è quello vigente al momento del perfezionamento del prestito. Il tasso di attualizzazione sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento regolante il prestito;
- di stabilire che le Amministrazioni Provinciali nell'utilizzare le risorse relative ai suddetti limiti di operatività devono fare riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento indicate nei decreti di declaratoria sopra riportati. Inoltre, per gli interventi sulle produzioni, le stesse Amministrazioni dovranno rispettare le seguenti priorità di finanziamento:
 - a) operazioni di proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 102/04);
 - b) prestiti quinquennali relativi alle necessità di conduzione per l'annata successiva all'evento avverso (art. 5, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 102/04);
 - c) contributi in conto capitale sulla produzione perduta (art. 5, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 102/04).
- di stabilire che il perfezionamento delle operazioni creditizie dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 300 dalla data del rilascio del nulla osta provinciale;

- di stabilire nel caso in cui le operazioni creditizie relative ai punti a) e b) su riportati non siano perfezionate dagli Istituti di Credito entro e non oltre il termine perentorio di giorni 300 dalla data dell'emissione del nulla osta provinciale, le risorse finanziarie disponibili saranno erogate ai titolari di nulla osta di cui al punto b) su riportato, attivando la seguente procedura:
 - trascorso il termine perentorio di giorni 300, le Amministrazioni Provinciali chiederanno agli Istituti di credito convenzionati l'elenco dei beneficiari che hanno perfezionato le operazioni creditizie, provvedendo successivamente a trasmetterli all'Area Politiche per lo sviluppo rurale Servizio Alimentazione;
 - il Servizio Alimentazione, espletata l'istruttoria, la verifica ed il pagamento del concorso regionale sugli interessi in forma attualizzata, relativo alle operazioni perfezionate dagli Istituti di Credito, comunicherà alle Amministrazioni Provinciali la disponibilità residua delle risorse da destinare alle operazioni creditizie non perfezionate.
 - le Amministrazioni Provinciali, ottenuta la disponibilità finanziaria residua da parte del Servizio Alimentazione, procederanno con atto amministrativo alla richiesta di accredito delle risorse da erogare alle imprese agricole che non hanno perfezionato le operazioni creditizie. L'importo massimo del contributo sarà pari alla somma dell'importo del concorso sugli interessi della prima annualità posticipata e l'importo del concorso regionale sugli interessi delle successive quattro annualità, attualizzate alla scadenza della prima annualità posticipata. Il tasso di riferimento da applicare è quello vigente al momento del riparto delle risorse finanziarie tra gli Istituti di Credito convenzionati. Il tasso di attualizzazione sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento applicato. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, l'entità del contributo sarà ridotta in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie.
- di stabilire che qualora, a seguito della definizione dell'iter istruttorio delle domande di intervento previste dai decreti di declaratoria, si verificano delle economie rispetto al limite di operatività assegnato, le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare con tempestività l'eventuale importo residuo, al fine di consentire al Servizio Agricoltura di procedere, con apposito atto giuntale ad una redistribuzione fra le Amministrazioni delegate delle risorse rese disponibili;
- di stabilire che per eventuali variazioni compensative che si renderanno necessarie nell'ambito delle risorse assegnate, le Amministrazioni Provinciali dovranno presentare formale richiesta al Servizio Alimentazione. La relativa approvazione avverrà con Deliberazione di Giunta;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della lettera a) dell'art. 6, della L.R. n. 13 del 12/04/1994;

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
